



REPUBBLICA ITALIANA

# **Regione Lombardia**

## **BOLLETTINO UFFICIALE**

MILANO - LUNEDÌ, 20 FEBBRAIO 2006

**SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI**

### **Statuto del Comune di Gera Lario (CO)**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 dicembre 2005  
con deliberazione n. 22.



**STATUTO****Titolo I  
PRINCIPI GENERALI  
AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE***Art. 1*

(Art. 3 e 6 T.U. 267/2000; l. n. 125/91; legge n. 3 di riforma del titolo V della Costituzione; artt. 1 e 4 co. 3, lett. a) legge n. 59/97; art. 6 legge n. 131/2003 (legge La Loggia))

1. Il Paese di Gera Lario, ordinato in Comune, dotato di personalità giuridica è autonomo secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica ed i principi generali dell'ordinamento ed è retto dal presente Statuto.

2. La Comunità di Gera Lario si identifica nei valori espressi dalla Costituzione della Repubblica.

3. Il Comune di Gera Lario, nell'ambito e nel rispetto di tali principi, rappresenta in via generale la Comunità di Gera Lario sia nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, l'Ente Provincia di Como con gli altri soggetti pubblici e privati sia nei rapporti internazionali nei limiti della rilevanza di tali rapporti per la comunità locale. Cura gli interessi e promuove lo sviluppo di tutti coloro che vivono ed operano sul suo territorio.

4. Il Comune di Gera Lario, è titolare di funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali, e regionali secondo il principio della sussidiarietà. Le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla regione, che comportino spesa, sono esercitate nei limiti delle risorse a tal fine destinabili. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il Comune ha autonomia statutaria nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Il Comune di Gera Lario, in conformità ai valori costituzionali, nonché a quelli contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, nella Carta Europea delle Autonomie Locali e nell'ambito dei principi dell'ordinamento comunitario e di quello dello Stato, cura e tutela gli interessi della propria comunità e ne promuove l'equilibrato sviluppo sociale, culturale ed economico, considerando nelle sue scelte la vocazione di Gera Lario, come paese turistico.

6. In particolare il Comune:

a) favorisce nella propria organizzazione e nella propria azione, la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono all'effettivo sviluppo della persona ed alla eguaglianza degli individui anche nell'ambito delle comunità intermedie e delle formazioni sociali. Agisce a sostegno della famiglia e promuove la tutela della vita, della sua qualità e della salute;

b) favorisce il diritto allo studio nel rispetto delle prerogative di autonomia e di libera scelta proprie della famiglia e dello studente;

c) informa la sua azione al principio di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua, religione. Promuove le azioni positive idonee ad assicurare pari condizioni e in particolare misure atte a realizzare la piena uguaglianza di opportunità fra uomo e donna;

d) favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con particolare attenzione per i soggetti più deboli e promuove lo sviluppo della cooperazione;

e) promuove le condizioni per la realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali, nonché la loro piena funzionalità e fruibilità da parte dei cittadini tutti ed in particolare da parte dei disabili;

f) favorisce la promozione di attività sportive e ricreative assicurando la partecipazione dell'associazionismo alla programmazione e gestione dei relativi servizi;

g) promuove e assicura la tutela del patrimonio storico e artistico, culturale e linguistico della comunità;

h) opera per il risanamento del patrimonio urbanistico ed edilizio della città, e per il superamento degli equilibri nelle condizioni di vita, nel rispetto delle peculiarità locali;

i) valorizza i centri storici e favorisce la loro rivitalizzazione;

j) promuove la tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche;

k) valorizza la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione della volontà della comunità locale, nonché all'interno dei procedimenti amministrativi nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dall'apposito regolamento;

l) cura il recupero e la valorizzazione dell'idioma gereso mediante iniziative culturali e promozionali;

m) promuove gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali, al fine di incrementare la conoscenza tra i popoli;

n) persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione e ricerca la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con l'ente Provincia di Como, con la Regione Lombardia e la Comunità Montana di Mandamento.

*Art. 2 - Territorio e sede comunale*

(Art. 6 T.U. 267/2000)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq 6,67, confinante con i Comuni di Colico, Dubino, Montemezzo Piantedo, Sorico, Trezzone, Vercana.

3. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo e le seguenti località: Cinque Case - Ponte del Passo - Pontaccio - Trivio - S. Agata, storicamente riconosciute dalla Comunità.

4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Risorgimento 1, nell'abitato di Gera Lario che è il capoluogo.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

*Art. 3 - Stemma e Gonfalone*

(Art. 6 co. 2 T.U. 267/00)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Gera Lario.

2. Lo Stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2001, raffigurante «Troncato: il primo, di argento, alle tre croci scorciate, poste in banda, di rosso; il secondo, di rosso, al leone illeopardito, d'oro, sostenuto dalla pianura di azzurro, fluttuosa di argento. Ornamenti esteriori da Comune».

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

*Art. 4 - Statuto comunale*

(Art. 6 T.U. 267/2000 e art. 1 co. 3; art. 4, co. 2 legge 131/2003)

1. Lo Statuto comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge ne determina il proprio ordinamento a cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

4. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

6. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili: il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

#### Art. 5 - Regolamenti

(Art. 3 e 7 T.U. 267/2000 e art. 4 co. 3, 4 legge n. 131/2003)

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

2. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

3. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, dopo il decimo giorno di pubblicazione all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.

4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

#### Art. 6 - Forme di pubblicità e informazione

(Art. 124 T.U. 267/2000 e art. 12)

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.

2. Il messo comunale cura la tenuta dell'Albo Pretorio e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione secondo le modalità prescritte dalla legge.

3. È consentita la pubblicazione anche mediante il servizio informativo telematico, secondo modalità di legge.

4. Costituiscono forme di informazione il notiziario periodico del Comune nonché ogni altro strumento idoneo alla comunicazione. La pubblicazione del notiziario viene sospesa nei tre mesi antecedenti le elezioni amministrative locali.

5. La civica amministrazione, al fine di garantire la piena attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, individua, nell'ambito della propria struttura, uffici per le relazioni con il pubblico.

## Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

### Capo I Gli organi istituzionali

#### Art. 7 - Organi

(Art. 36 - T.U. 267/2000 e art. 2, legge 131/2003)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

#### Art. 8 - Il Consiglio comunale Elezione - Composizione e Durata

(Art. 37, 38, 39, 42 e 5 T.U. 267/2000)

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale che, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal Vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'Assessore

più anziano di età. Al fine di potere assumere l'ufficio di presidenza del Consiglio comunale, sia il Vicesindaco che l'Assessore devono essere anche consiglieri comunali.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del Consiglio comunale.

#### Art. 9 - Sessioni e Convocazioni

(Art. 6, 7 e 40 T.U. 267/2000)

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni scritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi. È presieduta dal Sindaco neo-eletto e in caso di assenza o impedimento, dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3. Le sedute del Consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo nello stesso giorno ad orari diversi o il giorno successivo.

5. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.

7. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve essere pubblicato nell'Albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.

10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'Albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

#### Art. 10 - Consiglieri comunali

(Art. 38, 141, 43 co. 3, 10 T.U. 267/2000  
art. 24 - l. 241; art. 51 e 54 della Costituzione)

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Co-

mune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

8. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

#### *Art. 11 - Gruppi consiliari*

(Art. 38 co. 3)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capigruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. È istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.

4. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.

5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

6. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno due membri.

#### *Art. 12 - Commissioni*

(Art. 38 co. 6 e art. 7, 42 e 44 T.U. 267/2000)

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposite deliberazioni, commissioni permanenti, speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni

sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento del funzionamento del Consiglio.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il Sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti.

#### *Art. 13 - Sindaco*

(Art. 50 T.U. 267/2000)

art. 39 - c. 1 e 3, e art. 40 co. 5, art. 46 co. 1)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, dura in carica cinque anni.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno. Provvede, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.

5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

6. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

7. Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

8. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana nella seduta di insediamento.

9. Nomina i componenti della Giunta comunale compreso il Vicesindaco.

10. Ha la rappresentanza generale dell'ente, promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. La rappresentanza sostanziale verso l'esterno, è attribuita alla dirigenza o responsabile del servizio, quale espressione della competenza gestionale. L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuita a ciascun dirigente o responsabile del servizio in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.

11. Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 T.U. 267/00.

12. Emanava le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

13. Nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo.

14. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

15. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

16. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse. Inoltre promuove

direttamente, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. Assume, infine, tutte le iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

*Art. 14 - Cessazione dalla carica*  
(Art. 53 T.U. 267)

1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

*Art. 15 - Impedimento permanente del Sindaco*  
(Art. 53 T.U. 267)

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del Consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla Giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, esperti nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o in mancanza dall'Assessore più anziano di età che vi provvede sentiti i capigruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relazione al Consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il Consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

*Art. 16 - Linee programmatiche di mandato*  
(Art. 46 co. 3 e art. 42, co. 3 T.U.)

1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, entro due giorni precedenti a quello stabilito per l'adunanza del Consiglio, con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al Consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

*Art. 17 - Mozione di sfiducia*  
(Art. 52, co. 2 e art. 142 T.U.)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in di-

scussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

*Art. 18 - Vicesindaco*  
(Art. 46 T.U. e art. 50, 47, 53, 59)

1. Il Sindaco procede alla nomina del Vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta comunale.
2. L'incarico di Vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il Vicesindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.
4. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

*Art. 19 - Giunta comunale*  
(Art. 47 T.U.)

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
4. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non meno di due e non più di quattro, compreso il Vicesindaco, scelti tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza amministrativa/professionale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
5. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari. Ogni Assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.
7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge, non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
8. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
9. Il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma degli atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

*Art. 20 - Funzionamento della Giunta comunale*  
(Art. 50)

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

3. La Giunta comunale si riunisce in seduta non pubblica. Alle sedute possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

*Art. 21 - Competenze della Giunta comunale*  
(Art. 48)

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2. La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili dei servizi.

*Art. 22 - Verballi degli organi collegiali*  
(Art. 97)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il Consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione Giunta il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la Giunta comunale.

4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. È fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

5. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

7. Il Segretario comunale redige il verbale della seduta del Consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio comunale.

8. L'originale del verbale della seduta del Consiglio comunale

e del verbale della deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

**Titolo III**  
**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**  
**E DEI SERVIZI PUBBLICI**

*Art. 23 - Principi e criteri organizzativi*  
(Art. 89 e art. 6 co. 2 e art. 107)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programma individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

8. La Giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

*Art. 24 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*  
(Art. 48 co. 3)

1. La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il Segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunali definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario comunale.

*Art. 25 - Segretario comunale**(Art. 97, 98, 99, 100 del T.U.)*

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei Segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

4. Il Segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce: lo Statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco, possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Il Comune può avvalersi dell'istituto delle convenzioni con altri comuni per lo svolgimento in forma convenzionata delle funzioni di segreteria comunale.

*Art. 26 - Direttore generale**(Art. 108 T.U.)*

1. È consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.

2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo i criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.

3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario del Comune previo parere della Giunta comunale.

4. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono. Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Nell'ipotesi di cui al punto 3. del presente articolo, le attribuzioni del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

*Art. 27 - Responsabili degli uffici e dei servizi**(Art. 107 e 110 T.U.)*

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la Giunta comunale nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto,

dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

6. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al Segretario comunale ed in caso di nomina del direttore generale a questi.

7. Con deliberazione motivata della Giunta comunale, la copertura dei posti dei responsabili di servizi di qualifica dirigenziale, può avvenire con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo. La materia sarà meglio disciplinata dal regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi.

8. In deroga al principio della separazione dell'attività di programmazione e gestionale, la responsabilità degli uffici e servizi può essere affidata al Sindaco e a ciascun membro della Giunta comunale, in quanto il Comune di Gera Lario è inferiore a 5000 abitanti.

*Art. 28 - Servizi pubblici comunali**(Art. 112 e 113 e 113 bis T.U.)*

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o non, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria o non, a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

g) istituzioni;

h) aziende speciali, anche consortili;

i) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

Gli enti possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

Per ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai punti precedenti, possono essere affidati a terzi in base alle procedure ad evidenza pubblica secondo le normative del settore ed i rapporti con l'ente saranno regolati da contratti di servizio.

*Art. 29 - Aziende speciali ed Istituzioni**(Art. 114 T.U.)*

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo Statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il Consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il Consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

*Art. 30 - Società per azioni o a responsabilità limitata*  
(Art. 113 T.U.)

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

*Art. 31 - Convenzioni, collaborazioni e contratti di sponsorizzazione*  
(Art. 119 T.U.)

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti sia pubblici che privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

*Art. 32 - Consorzi*  
(Art. 31 T.U.)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

*Art. 33 - Accordi e Conferenze*  
(Art. 119 T.U.)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullastosa o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

6. In attuazione del principio di cui al precedente art. 69 e dei principi di legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme di legge, unioni di comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

## Titolo IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

*Art. 34*  
(Art. 150 e 151 T.U.)

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio: l'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

*Art. 35 - Ordinamento Tributario*  
(Art. 149 T.U.)

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 212/2000 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

*Art. 36 - Bilancio e rendiconto di gestione*  
(Art. 162, 186, 227 T.U.)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Al bilancio è allegata la relazione revisionale e programmatica, il bilancio pluriennale è di durata pari a quello della Regione Lombardia.

2. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al fine di attuare l'art. 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge, il Comune individua nelle figure di: difensore civico comunale, difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali, revisori dei conti, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del T.U. n. 267/2000. La materia sarà disciplinata in modo più dettagliato nel regolamento comunale di contabilità.

*Art. 37 - Disciplina dei contratti*  
(Art. 192 T.U.)

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'as-

sunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche di mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune che di norma sono redatti in forma pubblica, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile interessato indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

*Art. 38 - Revisione economico-finanziaria*  
(Art. 234 T.U.)

1. Il revisore dei conti del Comune di Gera Lario è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri. Dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta e può essere revocata per gravi inadempienze e quando ricorrono motivi seri che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

2. Le funzioni del revisore del conto, i casi di incompatibilità, di ineleggibilità alla carica, le responsabilità connesse alla funzione che svolge sono definite dalla legge.

3. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

*Art. 39 - Principi generali del controllo interno*  
(Art. 147 T.U. 267/00; art. 1, co. 2 legge n. 286/99)

1. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

**Titolo V**  
**PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE**

*Art. 40 - Partecipazione dei cittadini*  
(Art. 8 T.U.)

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il Consiglio e la Giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

*Art. 41 - Referendum comunale*  
(Art. 8 T.U.)

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'indizione del referendum può essere richiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di Statuto comunale e regolamento del Consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore generale comunale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

*Art. 42 - Associazionismo*  
(Art. 9 T.U.)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune direttive.

*Art. 43 - Volontariato*  
(Art. 9 T.U.)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La Giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione nel rispetto del documento programmatico e delle normative vigenti nel settore.

*Art. 44 - Accesso agli atti  
(Art. 10 T.U.)*

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione.

3. Il Comune istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico, la cui titolarità e la gestione sarà attribuita dal regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi, al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione ai sensi della legge n. 241 come modificata dalla legge n. 15/05 e perseguire gli obiettivi indicati dalla legge n. 150/00.

*Art. 45 - Difensore Civico  
(Art. 11 T.U. n. 267/2000)*

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

3. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.

5. Il difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto ad idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie per l'incarico. È prevista inoltre per il difensore civico una indennità di funzione stabilita annualmente dal Consiglio comunale.

6. Il Comune può prevedere che tale figura possa essere reperita in forma convenzionata tra comuni, comunità montane e Ente provincia.

4. Il Sindaco promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza da parte dei cittadini, dello Statuto.

5. Lo Statuto, munito della certificazione di esecutività e di pubblicazione è trasmesso al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

**Titolo VI  
NORME FINALI**

*Art. 46 - Entrata in vigore dello Statuto*

1. Il presente Statuto entra in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in atti normativi del Comune che siano incompatibili con esso.

3. Il Consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dal presente Statuto.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107  
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891  
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese  
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: [www.infopoint.it](http://www.infopoint.it) - Indirizzo e-mail: [burl@infopoint.it](mailto:burl@infopoint.it)  
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977